

DELIBERA C.C. N. 55 IN DATA 19.12.2009

**OGGETTO:CONFERIMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E FAMIGLIA
ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA**

Dato atto che sono presenti n. 15 Componenti del Consiglio Comunale (assenti giustificati i Sigg. Claudio Mastelli e Gianluca Casula);

Dato atto che sono altresì presenti in Sala gli Assessori esterni Signori Paolo Celestino Guido Porta, Maria Anna Ranauro e Luigi Grassi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- La Legge n. 328/2000 - artt. 16 e 22 - in cui si afferma che il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi anche mediante l'attivazione di interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- La Legge Regionale n. 34/2004 - Politiche regionali per i minori - in cui all'art 4 vengono indicati i compiti propri dell'ente locale in materia;
- La Legge Regionale 3/2008 - Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario – in cui all'art. 13 vengono definite le competenze dei Comuni;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Magenta gestisce, per il triennio 2007 – 2009, il Servizio Tutela Minori e Famiglia in forma associata con il Comune di Ossona in forza della Convenzione approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 67 del 20 dicembre 2007;
- i restanti 11 Comuni del Distretto nr. 6 gestiscono per il biennio 2008-2009 il Servizio Unità Minori e Famiglia mediante Convenzione il cui ente capofila è il Comune di Corbetta La Convenzione è stata approvata con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

Comune	Riferimenti atto
Arluno	Nr. 58 del 29/11/2007
Bareggio	Nr. 118 del 19/11/2007
Boffalora	Nr. 34 del 14/11/2007
Casorezzo	Nr. 38 del 29/11/2007

Corbetta	Nr. 71 del 16/11/2007
Marcallo Con Casone	Nr. 39 del 12/11/2007
Mesero	Nr. 34 del 28/11/2007
Robecco sul Naviglio	Nr. 55 del 20/12/2007
Santo Stefano Ticino	Nr. 41 del 20/12/2007
Sedriano	Nr. 62 del 14/11/2007
Vittuone	Nr. 47 del 15/11/2007

- il Piano Sociale di Zona per il periodo 2009 – 2011 prevedeva che al fine di rendere omogenei i criteri di accesso e le prestazioni rese dai 2 servizi di tutela minori operanti nell'ambito del magentino fossero avviati percorsi di confronto, collaborazione ed integrazione al fine di costituire un unico servizio in cui un ruolo di primaria importanza fosse svolto dall'Azienda Speciale Consortile servizi alla persona (d'ora in poi ASCSP) cui attribuire la gestione del servizio stesso;
- l'ASCSP ha predisposto un modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia (d'ora in poi STMF) per tutti i Comuni del Distretto n. 6 di Magenta (v. allegato 1) approvato dall'Assemblea dei Soci dell'ASCSP nella seduta del 20 novembre 2009;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- il Comune di Boffalora Sopra Ticino con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11.05.2005 ha deliberato la costituzione dell'ASCSP per la gestione della Rsa Don Cuni e altri servizi pubblici locali;
- con atto notarile repertorio n. 14269 in data 26 luglio 2005 presso lo Studio del Notaio Giuseppe Gallizia di Milano si è provveduto alla costituzione dell'ASCSP fra i Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone;
- l'ASCSP esercita, secondo l'atto costitutivo e il relativo Statuto, l'attività di Assistenza anziani nonché dei servizi socio-assistenziali sanitari, socio sanitari integrati ad essa trasferiti dai propri consorziati locali, in un più' ampio contesto di servizi pubblici locali di interesse generale di aiuto alla persona, e quindi nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà verso i minori, diversamente abili, le categorie disagiate e gli anziani, al fine di promuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà della persona stessa;

CONSIDERATO CHE il Servizio Tutela Minori e Famiglia è un servizio privo di rilevanza economica in quanto:

- trattasi di servizio erogato gratuitamente il cui costo è essenzialmente assicurato dalla fiscalità generale dell'ente e comunque dagli ordinari mezzi di bilancio;
- il servizio si innesta in un settore per il quale non esiste, nemmeno in potenza, una redditività e quindi una competizione sul mercato e ciò anche in presenza di forme di intervento finanziario pubblico;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 112 del T.U. Enti locali prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2004, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 113 bis del T.U. Enti Locali in materia di servizi privi di rilevanza economica, in quanto, nella valutazione della Corte, questi servizi non attengono alla tutela della concorrenza (come invece i servizi di rilevanza economica) e perciò la relativa disciplina non spetta alla competenza statale ex art. 117 della Costituzione;
- l'ASCSP si configura, ai sensi dell'art. 114 del T.U. Enti locali, come ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale degli enti consorziati;

DATO ATTO CHE alla luce dell'attuale disciplina per i Servizi Pubblici privi di rilevanza economica è possibile procedere al conferimento diretto all'ASCSP del STMF secondo le modalità contenute nell'allegato progetto e relativo piano finanziario per il periodo 1.1.2010 – 31.12.2014;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE a sostegno del costo sostenuto dal Comune di Boffalora Sopra Ticino pari a € 1.700,00 per ogni minore (i minori attualmente seguiti sono n.3) in carico al STMF il Piano sociale di Zona erogherà direttamente al Comune un contributo per l'anno 2010 di almeno € 400,00 per ciascun minore affidato al STMF gestito dall'ASCSP e che l'entità e la durata di tale contributo per gli esercizi successivi sarà definita dall'Assemblea di Distretto (organismo politico di riferimento per il Piano Sociale di Zona);

RILEVATO CHE i rapporti contrattuali tra il Comune di Boffalora Sopra Ticino e l'ASCSP saranno regolati da apposito contratto di servizio che sarà approvato dalla Giunta Comunale e sottoscritto dalle parti entro il 31 dicembre 2009 su proposta dell'ASCSP;

VISTO il Modello Organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia predisposto dall'ASCSP allegato alla presente deliberazione e ritenuto meritevole di approvazione per le seguenti ragioni:

- rende omogenei i criteri di accesso e le prestazioni rese dai 2 servizi di tutela minori operanti nell'ambito del Magentino e garantisce la possibilità di gestire un servizio specialistico su una dimensione territoriale adeguata (economie di scala, stabilità nei rapporti di lavoro, ecc.);
- garantisce standard operativi per le figure specialistiche coinvolte (psicologi e assistenti sociali) congrui con gli obiettivi di qualità dichiarati nel progetto;
- garantisce la necessaria "negoziatura" con gli altri servizi specialistici, in particolare con quelli che erogano interventi sanitari e socio-sanitari nell'area dei minori;
- privilegia il rapporto di collaborazione e il coinvolgimento del Servizio Sociale Comunale nella presa in carico dei minori e del "sistema" famiglia;
- individua elementi di qualità, che saranno declinati con alcuni indicatori, che il STMF deve garantire (rispetto dei tempi e delle procedure prescritte dall'autorità giudiziaria, benessere del minore e della famiglia, motivazione dei costi in relazione al beneficio prodotto).

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U. Enti locali in forza del quale il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ad atti fondamentali, tra i quali l'organizzazione dei

pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

RICHIAMATI gli art. 112 e 114 del T.U. Enti Locali in materia di Servizi Pubblici Locali e di Aziende Speciali e Istituzioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi di cui all'articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Disposto dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese all'approvazione della presente proposta deliberativa ed avendo l'esito della stessa dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 15, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 15 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di conferire** all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP con sede in Via Dante 2 a Magenta), per il periodo dal 1.1.2010 al 31.12.2014, il Servizio di Tutela Minori e Famiglia (STMF) secondo le modalità contenute nel "*Modello organizzativo del Servizio Tutela Minori e Famiglia*" e relativo piano economico previsionale, come meglio definito nell'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di prendere atto** che la spesa che il Comune di Boffalora Sopra Ticino dovrà sostenere per ogni minore preventivata per l'anno 2010 è pari a €1.700,00 (millesettecento/00) rapportata al periodo di reale presa in carico;
3. **di prendere atto** che a sostegno del costo sostenuto dal Comune di Boffalora Sopra Ticino per ogni minore in carico al STMF il Piano sociale di Zona erogherà direttamente al Comune un contributo per l'anno 2010 di almeno € 400,00 per ciascun minore affidato al STMF gestito dall'ASCSP e che l'entità e la durata di tale contributo per gli esercizi successivi sarà definita dall'Assemblea di Distretto (organismo politico di riferimento per il Piano Sociale di Zona)
4. **di autorizzare** la Giunta Comunale alla definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune di Boffalora Sopra Ticino e l'ASCSP che saranno regolati da apposito contratto di servizio sottoscritto dalle parti entro il 31 dicembre 2009 su proposta dell'ASCSP;
5. **di demandare** alla Giunta Comunale e al Responsabile *pro tempore* dell'Area Amministrativa del Comune di Boffalora Sopra Ticino l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto, compreso l'apposito impegno di spesa.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 15, nessun voto contrario, nessun astenuto, espressi per alzata di mano da n. 15 componenti del Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.